

IL BOLLETTINO

*A cura degli operatori dei Servizi di Mediazione Familiare
della provincia di Torino*

SPECIALE MEDIAZIONE FAMILIARE



Speciale **C**RONACHE DA PALAZZO CISTERNA
Autorizzazione Tribunale di Torino n. 1788 del 29.3.1966 - Direttore responsabile: ROBERTO MOISIO

IN QUESTO NUMERO

Questo primo numero de Il Bollettino vuole offrire uno spazio di testimonianza e dibattito sul tema della Mediazione Familiare. Alcune rubriche proporranno uno scorcio sulle iniziative di Mediazione Familiare promosse nella provincia di Torino, per valorizzarne peculiarità e sfaccettature.

ESPERIENZE

Dal 2001 i Servizi di Mediazione Familiare della Provincia di Torino hanno dato vita ad un gruppo di coordinamento che si confronta sulla pratica e sulle prospettive.

Il Coordinamento dei Servizi di Mediazione Familiare della provincia di Torino..... pag. 4

Servizi attualmente operativi nell'ambito della provincia di Torino..... pag. 5

MONOGRAFIA

Francesco Canevelli, Presidente S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione Familiare), ha animato una giornata di lavoro nell'ambito delle iniziative di formazione. Vi proponiamo la prima parte del suo percorso che tocca la storia e l'attualità della Mediazione Familiare.

La Mediazione familiare: stato dell'arte e criticità pag. 6

FORUM

Giovanni Mierolo propone:

Alcune domande sulla Mediazione Familiare..... pag. 11

La Mediazione Familiare nell'esperienza dei mediatori Laura Gaiotti e Monica Lingua.

La Mediazione Familiare: un modo d'intendersi pag. 13

Considerazioni dei giudici Paolo Prat e M. Francesca Christillin sull'esperienza del Tribunale di Torino riguardo all'affidamento dei figli in sede di separazione e divorzio.

Affidamento congiunto: la situazione attuale ed il progetto di riforma pag. 17

La Mediazione Familiare vista dall'avv. Antonina Scolaro.

Mediazione familiare e affidamento congiunto: profili attuali e prospettive future pag. 21



PERCHÈ UN BOLLETTINO?

La Provincia di Torino, e io stessa, abbiamo maturato un'esperienza ormai pluriennale nel campo della mediazione familiare. Il Servizio Genitori Ancora, infatti, è stato aperto nella primavera del 1998.

In quell'anno, in Italia, si erano verificate circa 63.000 separazioni e più di 97.000 sono stati i figli coinvolti nello scioglimento del legame.

Di fronte ad un fenomeno che risultava sempre meno marginale, sembrava necessario ripensare le politiche sociali, perché potessero farsi carico, anche con nuovi servizi, dei nuovi modi di fare famiglia.

Anche per questo, negli anni 2001 e 2002 è stato organizzato un percorso formativo alla mediazione familiare che ha consentito l'apertura, nel territorio provinciale, di nuovi riferimenti per i genitori separati.

I dati di oggi dicono che sono sempre di più i bambini e le famiglie che si confrontano con ulteriori e profondi processi di trasformazione, che metteranno alla prova la capacità delle Comunità Locali di muoversi in sintonia con i tempi. Poiché le famiglie cambiano in fretta, disegnando forme di legami inedite, che la nostra cultura non ha ancora sedimentato.

Sarà, allora, decisiva la capacità di operatori e amministratori nel raccordare punti di vista ed energie per trovare nuove soluzioni a interrogativi nuovi. Occorrono, per questo, spazi che diano voce alle esperienze e alle idee.

Spero che un Bollettino possa diventare anche questo e che sia occasione per ripensare e costruire una cultura che orienti e dia impulso alle politiche per le famiglie.

Maria Pia Brunato

Assessore Solidarietà Sociale,

Politiche Giovanili, Sanità e Pari Opportunità

L'uscita delle nostre pagine, come quella di qualsiasi pubblicazione, non può esimersi dal rispondere ad almeno due delle domande che, in questi casi, sono di rito:

“perché un Bollettino?” e poi “perché oggi?”

Se coltivassimo l'idea di avere risposte definitive e plausibili, probabilmente un Bollettino non avrebbe senso. Meglio un manuale. Meglio uno scritto che organizzi i saperi e le risposte. Che elimini i punti interrogativi.

Ora, per quanto la questione possa apparire paradossale, siamo nel tempo in cui, esaurite le consultazioni dei manuali - e dunque delle risposte - dobbiamo iniziare a porci delle domande. Ce lo impone la pratica. Una pratica che non può essere la conseguenza di un calcolo, giacché la mediazione è esperienza di un incontro impensabile e imprevedibile. Non ci sarebbe spazio per l'altro, per la sua estraneità, se pensassimo di imporgli la nostra lingua, i nostri riti e, perché no, la nostra democrazia.

Possiamo dirci mediatori se non ci lasciamo sorprendere? Se ci adattiamo ai confini rassicuranti delle nostre frontiere?

Nel nostro piccolo, possiamo provare a strutturare un luogo che metta al lavoro le idee, in parte diverse, che abbiamo maturato sulla mediazione familiare.

Che ci inviti al confronto e allo scambio: di informazioni, di letture, di occasioni per imparare.

Se fossimo un po' ambiziosi potremmo pensare alla mediazione come al punto di resistenza di un processo di globalizzazione che omologa saperi e consumi, chiedendo ai mediatori stessi di eliminare gli attriti.

In fondo potrà esistere un Bollettino se esiste una Comunità di mediatori in grado di dargli vita. E, comunque, potrà esistere una Comunità di mediatori se esiste un luogo qualunque, o un Bollettino, in grado di dargli voce. Proviamo.

Giovanni Mierolo

Responsabile Servizio Genitori Ancora

IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Al fine di promuovere una nuova cultura sulla separazione e divorzio, la Provincia di Torino nel 2000 ha organizzato un corso di sensibilizzazione e formazione alla mediazione familiare della durata di due anni per gli operatori dei servizi socio sanitari del territorio.

Il percorso di formazione ha consentito l'apertura di nuovi servizi rivolti a genitori che si trovano ad affrontare le difficoltà della riorganizzazione familiare in seguito alla rottura del loro legame.

L'avvio di una pluralità di servizi ha suggerito la necessità di prevedere una funzione di coordinamento che, salvaguardando le specificità dei diversi ambiti territoriali, raccordi le diverse iniziative, consenta uno scambio di esperienze, aggiorni periodicamente gli operatori, affiancandoli nella fase iniziale anche attraverso dei momenti di supervisione, promuovendo una costante riflessione e rielaborazione del lavoro svolto.

In questa prospettiva nel novembre 2001 è nato il Coordinamento dei Servizi di Mediazione Familiare che sono presenti sul territorio provinciale.



SERVIZI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE FAMILIARE IN TORINO E PROVINCIA

Ente: Provincia di Torino
Servizio: Genitori Ancora
Indirizzo: Via Peano 3 - 10129 Torino
Telefono: 011/568.36.86
Orari e giorni di apertura: tutti i giorni, su appuntamento
Operatori: Giovanni Mierolo (Responsabile), Laura Gaiotti, Paolo Guerci, Roberta Margjaria, Antonella Ramassotto, Rosanna Tremante, Laura Spadaro
Attività: Mediazione familiare
Incontri di gruppo
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia
Sensibilizzazione
Formazione: operatori sociali, magistrati, avvocati, agenti di pubblica sicurezza, insegnanti

Ente: A.S.L. 5 - C.I.di S. Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera - C.I.S.A.P. Collegno e Grugliasco
Servizio: Centro per la Famiglia e di Mediazione Familiare
Indirizzo: Via San Rocco 10 - 10043 Orbassano (To)
Telefono: 011/901.85.93
Orari e giorni di apertura: mercoledì 9.00-20.00 e venerdì 14.00-20.00
Operatori: Antonella Laezza (Responsabile), Amalia Breusa, Mirella Cavallero
Attività: Mediazione familiare
Incontri di Gruppo
Luogo neutro
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia

Ente: A.S.L. 7 Chivasso - CISS Chivasso - CISSP Settimo - CISA San Mauro
Servizio: Mediazione Familiare, Spazio di riflessione per genitori in fase di separazione e divorzio
Indirizzo: Via Po 57 - Chivasso, Via Roma 3 - Settimo, Via Regione Fiore 2 - Gassino, Servizio di Psicologia Territoriale A.S.L. 7
Operatori: Osvalda Barbin (011/82.12.350), Paola Pecorari (011/81.69.029), Ugo Salvarani (011/91.76.331), Vittoria Tibone (011/91.70.094)
Attività: Mediazione familiare
Consulenza alla coppia

Ente: A.S.L. 8 Distretto di Chieri - Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese
Servizio: Spazio Genitori
Indirizzo: Via San Giorgio 17 - 10024 Chieri (To)
Telefono: 011/942.93.616
Orari e giorni di apertura: tutti i giorni 10.30/12.00
Attività: Mediazione familiare
Incontri di Gruppo
Luogo neutro (in altra sede)
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia

Ente: A.S.L. 10 - C.I.S.S. Pinerolo - Comunità Montana Val Pellice - Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Servizio: Centro di Consulenza e Mediazione Familiare

Indirizzo: Str.le Fenestrelle 72 - 10064 Pinerolo (To)
Telefono: 0121/23.51.47
Orari e giorni di apertura: giovedì 9.00-12.00 per informaz. ed app.ti da concordare
Operatori: Dina Avataneo, Vanda Cappa, Giuseppina Catello, Fiammetta Gullo
Attività: Mediazione familiare
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia

Ente: Comune di Ivrea
Servizio: Servizio di Mediazione e Consulenza Familiare
Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele 1 - 10015 Ivrea (To)
Telefono: 0125/41.03.29
Orari e giorni di apertura: Segreteria lunedì 9.00-11.00 e giovedì 17.00-19.00
Operatori: Jole Pellerejs, Raffaella Veglia, Daniela Obert
Attività: Mediazione familiare
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia

Ente: C.I.S.A. 31 Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone
Servizio: Presso Sede del Servizio Sociale
Indirizzo: Via Ferrero 24 - 10022 Carmagnola (To)
Telefono: 011/97.23.346
Orari e giorni di apertura: lunedì 10.00-12.00 e giovedì 14.00-16.00
Operatori: Anna Rita Giordano, Lia Gabbiani
Attività: Mediazione familiare
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia

Ente: CISSA Pianezza, Viale San Pancrazio 63
Servizio: Mediazione Familiare c/o Servizio Sociale
Indirizzo: Via Zanellato 19 - 1073 Venaria (To)
Telefono: 011/45.20.271
Orari e giorni di apertura: su appuntamento telefonico
Operatore: Lucrezia Braga
Attività: Mediazione familiare
Luogo neutro
Altre informazioni utili: Attività svolte in collaborazione con i Servizi territoriali

Ente: CON.I.S.A. Susa
Servizio: P.E.G.A.S.O.
Indirizzo: P.zza del Moro 2 - 10053 Bussoleno (To)
Telefono: 0122/48.361
Orari e giorni di apertura: lunedì 9.00-19.00 e giovedì 9.00-17.00
Operatori: Monica Lingua, Carla Ridoni, Laura Spadaro, Alessia Tonda
Attività: Mediazione familiare
Incontri di gruppo
Luogo d'incontro
Luogo neutro (presso altro servizio del CON.I.S.A.)
Consulenza individuale
Consulenza alla coppia
Sensibilizzazione
Formazione: magistrati, avvocati, insegnanti

LA MEDIAZIONE FAMILIARE: STATO DELL'ARTE E CRITICITÀ¹

Dott. Francesco Canevelli²

PREMESSA

In quanto Presidente della Società Italiana di Mediazione Familiare attribuisco estrema importanza al compito di contattare le realtà esistenti.

Non si tratta solo di una funzione ufficiale ma di un impegno che ritengo significativo in quanto permette di conoscere la situazione della mediazione nelle sue varie sfumature e sfaccettature. Mi risulta che anche nella Provincia di Torino l'esperienza sia in crescita e che, come dappertutto, presenti situazioni diversificate. Poiché mi rivolgo a dei mediatori intendo focalizzare l'attenzione sui punti critici della mediazione.

Ritengo che solo attraverso lo studio degli aspetti disfunzionali possiamo riuscire ad articolare meglio il nostro intervento, forse a cambiare, a dare risposte più soddisfacenti ai nostri utenti e agli interlocutori istituzionali che, in questa fase, sono quanto mai importanti e da sollecitare. Intendo dunque sottolineare quelle aree di criticità che, a questo punto della nostra esperienza, è opportuno vengano affrontate.

Prima però di occuparmi di questi aspetti, ritengo utile provare a descrivere qual è lo "stato dell'arte" della mediazione familiare nella attuale realtà italiana.



LO STATO DELL'ARTE DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA

All'inaugurazione del Convegno Nazionale della S.I.Me.F. tenutosi a Firenze, parlavo di una mediazione familiare diventata adulta, di una realtà che, a partire da quel normale processo che è la ricerca di un'identità, potevamo considerare ormai sufficientemente definita, compiuta. Questo significa poterci presentare con un'immagine più chiara rispetto a quello che facciamo, chi siamo, cosa si propone la mediazione, in quali contesti si attiva, con quali finalità, come funziona e, soprattutto, con quali risultati, per collocarci anche su un piano di maggior rigore scientifico. Quindi ho sottolineato quest'immagine di "adulità" della mediazione: molti centri sono aperti da anni, iniziano ad avere una casistica quantitativamente e qualitativamente importante e hanno potuto definire di che cosa effettivamente si occupa la mediazione familiare, quali sono le sue potenzialità, cosa altrettanto non può fare, i limiti di questo strumento. Tutto questo fa parte di un bagaglio che sottolinea la dimensione adulta della mediazione.

Però accanto a questa immagine adulta permane, per continuare questa metafora, un'immagine molto "bambina" della mediazione familiare, nel senso che la realtà di diffusione di esperienza nel nostro paese è estremamente multiforme, e, ad esperienze già consolidate, si affiancano esperienze molto giovani o che ancora si muovono con fatica. È abbastanza scontato per uno strumento che ha poco più di dieci anni di vita nel nostro paese che consta di realtà molto diverse, di differenze tra nord e centro-sud. Ma, quando parlo di aspetti per così dire infantili, intendo dire che abbiamo ancora molto da lavorare anche laddove l'esperienza di mediazione è già più consolidata per renderci pienamente conto di come lavorare, cosa fare, come trattare i casi più difficili, per far sì che la mediazione familiare sia uno strumento sempre più usufruibile da larghe fasce di utenza. Certamente in molti centri affermati la casistica, quantitativamente, è importante, ma, se la rapportiamo alla realtà del fenomeno separazioni in Italia è una casistica che sparisce. Quella che è una mole significativa per un servizio, solitamente dotato di un limitato numero di operatori, è una goccia nell'oceano rispetto al problema della gestione più complessiva del fenomeno separazione e divorzio.

Dobbiamo porre questo come un problema per gli obiettivi che si prefigge la mediazione familiare. Il fenomeno della separazione riguarda situazioni estremamente varie, articolate, in cui la formazione della richiesta, il carico di aspettative sono spesso ben lontani dall'essere coerenti con le effettive possibilità della mediazione familiare. In una certa percentuale ampia dei casi si tratta di richieste problematiche, poco gestibili, relativamente a quelle che sono le caratteristiche, le finalità, le metodologie proprie della mediazione.

Quindi una doppia criticità: quantitativa sul piano della casistica che arriva ai servizi che muovono i primi passi, e una criticità qualitativa di cui sono esperti i servizi più datati. Parlare di visibilità della mediazione familiare significa sottolineare il bisogno che lo strumento si affermi sia sul piano culturale che sul piano procedurale, cioè sul piano del suo ingresso a pieno titolo all'interno delle procedure abituali di separazione e divorzio.

Qualunque mediatore o aspirante tale deve essere consapevole del fatto che il suo primo obiettivo è quello di crearsi e costruire insieme alla realtà che lo circonda le condizioni per gli invii. Mai come adesso si avverte il bisogno di un forte impulso alla mediazione che venga dato anche da una cornice giuridica, legislativa che permetta una maggiore visibilità.

Fondamentale è dunque il tema legato al riconoscimento legislativo della mediazione familiare. Mentre nella fase sperimentale di messa a punto di uno strumento, il fatto che non esistesse una legge ha permesso di definire i modelli, di avviare le esperienze senza alcun vincolo, oggi, per le acquisizioni della mediazione familiare, il fatto che, anche a livello legislativo, venga inserito in maniera ufficiale un percorso di mediazione familiare nelle procedure di separazione e divorzio diventa una questione di assoluta urgenza proprio sul piano di una maggiore visibilità. È vero che esistono tante forme di promozione, ma solo se la mediazione sarà inserita nell'ambito procedurale gli addetti ai lavori dovranno necessariamente farci i conti, altrimenti rimarrà una pratica abbastanza marginale, riservata ad un'élite.

Un altro elemento di criticità risiede nell'idea che la mediazione sia utile solo per le persone più evolute.

Certamente non possiamo dire che la mediazione sia stata portata al livello di tutti. Dunque esiste una realtà molteplice sia sul piano generale del riconoscimento dello strumento mediazione, sia sul piano dei singoli interventi, dei singoli servizi, delle singole esperienze. Accanto ad esperienze incoraggianti di mediazione, con risultati clamorosi, altre mediazioni propongono situazioni di assoluta incapacità, impossibilità di operare, di intervenire, di creare dei percorsi minimamente plausibili.

Il rischio è che si attribuisca tutto il merito dei successi allo strumento e il demerito degli insuccessi all'utente.

Si tratta di un meccanismo di auto conservazione per cui quando le cose funzionano è perché siamo stati bravi e quando non funzionano è perché gli altri non ne vogliono sapere di cambiare.

Dobbiamo, invece, interrogarci, proprio in base alla percentuale, non enorme, ma comunque significativa di casi per i quali la mediazione non funziona, sul fatto che, forse, lo strumento deve essere meglio tarato, non nell'idea che la mediazione debba andar bene per tutti, perché questo sarebbe un delirio di onnipotenza.

Però non possiamo neanche liquidare sbrigativamente la questione degli insuccessi. Esperienze negative in contesti come il nostro accumulano forte negatività nelle esperienze di vita delle persone.

Non è vero che è indifferente se uno è andato una volta da un mediatore ed è rimasto deluso, non è successo niente, al massimo continuerà come prima. Non è vero, perché avrà un ulteriore frammento di negatività rispetto al trovare aiuto, ascolto, opportunità e risorse, che accumulerà nella sua storia personale. Per questo noi abbiamo una grossa responsabilità. Quindi il problema è di valutare bene il nostro strumento: che tipo di criticità e di problematicità propone perché possa essere adatto a più persone possibili, non a tutti, ma a più persone possibili.

ASPETTI DI CRITICITÀ

Cercherò di considerare le varie aree in cui si divide il percorso della mediazione per rilevare e analizzare, attraverso un confronto su quanto si sta sperimentando, gli aspetti critici che vanno affrontati.

L'invio e la richiesta di mediazione

La prima area che ci vede impegnati nella mediazione è quella dell'invio e della richiesta.

È noto che le mediazioni che falliscono, spesso, si interrompono per intoppi nella prima fase del lavoro e quindi questo passaggio è molto da curare e da sottoporre a uno studio critico per vedere se ci sono delle disfunzionalità che bloccano l'accesso di alcune persone alla mediazione. Anche se il problema della rete di riferimento sembra scontato lo propongo perché di primaria importanza e perché riguarda tutti i servizi di mediazione pubblici o privati, di vecchia o più recente formazione. Forse è stato sottovalutato in passato, con l'idea che, una volta identificato il servizio, l'utenza si sarebbe formata da sola. In effetti ci sono servizi caratterizzati da bisogni forti, soprattutto i servizi sanitari, connotati dall'esigenza di salute, che non hanno bisogno di farsi pubblicità, di creare la rete dell'invio perché è pressante il problema della salute. L'area della mediazione, invece, non è attivata dall'urgenza né sociale, né sanitaria: questo fa sì che la cura della rete di invio al servizio debba essere attenta, oltretutto in mancanza di norme che regolamentino le condizioni per gli invii. Il problema non è soltanto che si sappia che esiste il centro di mediazione, ma anche che le aspettative dell'inviante nei confronti del percorso siano sufficientemente coerenti e adeguate a quello che il cliente troverà effettivamente. Dunque compatibili con la mediazione, stando attenti ad evitare l'eccessiva rigidità, ma senza neanche creare l'idea che qualunque situazione venga mandata in mediazione troverà un accomodamento.

La rete di invio degli Avvocati

La rete di invio che, nel tempo, sembra funzionare meglio, anche se comporta una grande fatica nella costruzione, è quella degli avvocati. È chiaro che l'avvocato è un soggetto potenzialmente inviante che richiede un notevole dispendio di energie perché la storia dei rapporti tra gli avvocati e la mediazione è una storia complessa. Una storia che ha vissuto fasi diverse, una storia che non nasce sotto il segno della collaborazione ma dell'ostilità.

I mediatori stessi all'inizio, probabilmente in maniera anche fisiologica, si sono definiti in contrapposizione. Come il bambino che cresce per iniziare a differenziarsi deve dire no, i mediatori hanno squalificato quello che esisteva: "Siamo noi i depositari della buona separazione!".

Più o meno consapevolmente questo è stato il messaggio in una prima fase storica della mediazione.

Gli avvocati si sono immediatamente adeguati. Ovviamente l'idea che qualcuno invadesse il loro campo non era certo gradita. È stato necessario parecchio tempo per mettere a punto un modo di relazionarsi che mostrasse, invece, come la mediazione sia in realtà sinergica al lavoro degli avvocati, tutt'altro che in contrapposizione.

Dai nostri utenti abbiamo capito che volevano continuare il percorso della separazione, che fosse giudiziale o consensuale, con l'avvocato a cui tenevano. Così abbiamo iniziato a dialogare con gli avvocati. Forse risulta meno difficile avvicinarsi a loro per chi opera in ambito privato perché viene visto dall'avvocato, figura privata per eccellenza, più affine in una sorta di dialogo tra professionisti. Maggiori sono le diffidenze tra servizi ed avvocati, nel senso che, oltre alla diffidenza relativa allo strumento mediazione, c'è una diffidenza quasi genetica che mette queste due figure in posizione di critica reciproca soprattutto rispetto all'esperienza di lavoro con i Tribunali per i Minorenni. Si tratta del lavoro di tipo istituzionale-giudiziario che i servizi socio-sanitari per l'infanzia e per la famiglia hanno da sempre svolto con una evidente ostilità e diffidenza reciproca. I servizi vengono visti come coloro che non rispettano il gioco delle parti, che sorpassano la dialettica processuale, che di fatto compiono dei veri e propri abusi. Questi sono i temi molto caldi nell'avvocatura.

Di fatto, spesso, i servizi devono intervenire, per compito istituzionale, al di fuori del campo della mediazione, assumendo un ruolo di parte, non perché il servizio abbia voglia di schierarsi ma perché prendere in carico una certa situazione, laddove si tratta di una separazione, vuol dire scrivere relazioni, prendere posizione, quindi schierarsi. Certamente, da questo punto di vista, con gli avvocati non si dialoga, anzi, si va in contrapposizione. Fortunatamente credo che sia determinante si creino dei servizi specifici, come sta succedendo in molte parti d'Italia e anche qui da voi. Servizi specifici consentono di superare ostilità preconcepite che fanno riferimento al ruolo del servizio come



controllore sociale, ruolo che gli avvocati aborriscono, per loro formazione, per loro interesse, per le caratteristiche della loro operatività. Quindi è importante presentare agli avvocati un servizio che mira specificamente e unicamente a un lavoro sulla separazione, privo di obiettivi di parte e che prevede la presa in carico di entrambi gli ex coniugi, con l'accentuazione sugli aspetti che riguardano la genitorialità. Questo tipo di servizio è in grado di dialogare con gli avvocati in maniera più autorevole, cosa importante perché, quando si collabora, nessuno deve sentirsi al servizio di nessuno, vassallo di un altro, ma scambiare opinioni, bisogni ed esigenze in un modo produttivo.

Abbiamo perseguito questo obiettivo fondamentalmente attraverso due modalità:

- il contatto personale, facendo degli incontri con gli avvocati in cui si è presentata la mediazione familiare, le caratteristiche del servizio, le modalità di invio, i criteri di esclusione e di inclusione;
- la proposta formativa che si poggia su una fondata esigenza della parte più sensibilizzata dell'avvocatura che si occupa di diritto di famiglia e che vive il proprio lavoro in maniera consapevole rispetto al tipo di materia che tratta. Per esempio organizzando corsi di sensibilizzazione, limitati nel tempo, in cui un certo numero di avvocati si ritrova insieme al mediatore o ai mediatori al servizio, si confronta con le problematiche quotidiane dell'attività e comincia a realizzare il tipo di utilità che il campo della mediazione familiare può offrire al lavoro professionale.

Parlando di aspettative degli avvocati occorre entrare in sintonia con le loro esigenze deontologiche e professionali. Perché mai dovrebbero motivare e convincere un loro cliente ad andare a fare una mediazione familiare, cioè quale interesse il cliente dell'avvocato avrebbe a fare una mediazione familiare? Il termine interesse è un termine importante, fondativo dell'esistere dell'avvocato. Siccome, per fortuna, il più delle volte abbiamo davanti avvocati interessati a migliorare il loro lavoro e a dare indicazioni utili al loro cliente, nel lavorare sull'interesse è opportuno che il messaggio relativo alla mediazione sia più attento a questo aspetto. Noi mediatori, spesso, facciamo appello alla tutela dei figli che stanno nel mezzo della contesa.

È vero, la mediazione, lo dice la definizione della Simef, "è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari il cui obiettivo è quello dell'elaborazione di un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli".

Quindi il tema della genitorialità è sicuramente al centro dell'attenzione del mediatore. Però quando facciamo capire che la mediazione è lo spazio che serve a tutelare i figli dalle cattive gestioni dei genitori in separazione, facciamo un'enunciazione rischiosa che contiene messaggi ambigui ed ambivalenti. La prima contraddizione con i principi della mediazione sta nel fatto che proponiamo un'idea patologizzante e colpevolizzante della separazione laddove i mediatori, invece, si presentano come coloro che ritengono la separazione un evento come altri nella vita, una vicenda in cui il lavoro è sulle competenze e non certo sulle colpe. Ma se abbiamo in testa la preoccupazione del danno sui figli di fatto facciamo già una sorta di schieramento.

La "colpa", infatti, è sempre dell'altro. Non a caso rispetto a questo tema, quello cioè della preoccupazione dei genitori per i figli, si formano alti fascicoli nei tribunali! È dunque un tema su cui si accumula la conflittualità e che "sfonda" molto poco ai fini della mediazione che propone un allentamento del percorso giudiziario.

Allora perché mai lo si dovrebbe allentare? Per un salto nel buio? Poi come andrà a finire?

Gli avvocati sanno che la qualità della vita delle persone separate è strettamente interdipendente dalla qualità della vita dell'altro, anche se vive a mille chilometri di distanza, perché i legami continuano a essere sottesi tra l'uno e l'altro in varie forme.

Questo gli avvocati lo colgono al volo a differenza della persona che si sta separando.

Nell'immediato della separazione l'idea, vagheggiata o temuta, a seconda dei casi, è che l'altro si perda per sempre, che sparisca. Questo non è vero per vari motivi, primo fra tutti quello dei figli, ma non è soltanto per i figli perché poi le vicende del legame, gli aspetti interiorizzati, sono di fatto attive.

Ovviamente attive al massimo grado quando ci sono dei figli da scambiarsi.

Gli avvocati sono molto sensibili a questo argomento, perché realizzano che l'appesantimento del lavoro dei loro studi è dovuto proprio a questo. Tipico è il fenomeno delle persone, ad esempio, che "vincono" la causa e non sono mai contenti, vorrebbero sempre qualcosa di più. Oppure delle persone che continuano a stare in causa per differenze economiche irrisorie sull'assegno di mantenimento.

L'avvocato, se si sente sufficientemente garantito che questa non è un'espropriazione della gestione, può trasmettere al suo cliente aspettative centrate sul proprio interesse personale, sulla convenienza ad aprire un tavolo di confronto con l'altro. È necessario che sia chiaro che tutta una serie di aspetti che possono essere trattati nella mediazione familiare torneranno nei loro studi per essere ulteriormente definiti, trattati, conclusi alla fine della questione.

Non ci sarà nessuna conclusione della mediazione che sarà sottratta alla valutazione, al giudizio e anche alla formalizzazione dell'avvocato. Nessun'altra categoria professionale come l'avvocato lavora sull'interesse personale e quindi, su questo piano, è un interlocutore assolutamente fondamentale.

La rete di invio dei Giudici

La figura professionale del giudice per formazione, pratica quotidiana, esigenze di lavoro è distante dall'ottica della mediazione. Il giudice parte dall'idea del provvedimento, basa la sua stessa ragione di esistere sul provvedimento, sulla sentenza che, una volta pronunciata, chiude il caso. Certamente molti giudici che operano nel campo del diritto di famiglia hanno abbandonato quest'idea "onnipotente", a volte insita nella professione, che una volta emanata una sentenza si è controllato, fatto, disposto. Però, anche quando viene fatto il tentativo di calarsi nella realtà di ogni singola situazione, sussistono sempre dei limiti legati alle ristrettezze della loro funzione e delle procedure che li collocano in una posizione di difficoltà rispetto alla mediazione.

Nel momento in cui si costruisce la rete sono comunque una categoria da non trascurare. Non possiamo semplicemente pensare che il giudice se ne sta sul suo trono e noi facciamo altro, è semplicistico perché poi ci ritroviamo delle complicazioni rispetto a tutta una serie di invii impropri. È sempre più frequente riscontrare nei provvedimenti dei giudici la questione dell'invio coatto in mediazione. In questo intravedo delle responsabilità in molti Consulenti Tecnici d'Ufficio che, quando non sanno bene come concludere, suggeriscono anche la mediazione familiare.

Il problema è che si crea un'aspettativa mal risposta, si induce il giudice ad inserire questo nel provvedimento con degli esiti di vario genere.

Un esito possibile è che a nessuno importi niente di quel che c'è scritto, il che, comunque, è un'immagine negativa della mediazione familiare. Oppure il fatto che uno dei due ci contatti ma poi l'altro non ne voglia sapere allora chiede "di relazionare al giudice che deve sapere...". Si crea un contesto ingestibile. Può essere importante che il giudice consigli la mediazione familiare anche se, nella mia esperienza, su questo tipo di messaggio c'è per-



plexità, scetticismo. Capita più frequentemente con i giudici che con gli avvocati che soltanto i casi con cui non si sa più che fare vengano mandati alla mediazione familiare, casi disastrosi, non intendo per la conflittualità, perché quella in mediazione si affronta, ma di violenza e abuso. In questo la legge ci ha fatto un pessimo servizio perché l'unica legge italiana dove si parla della mediazione, a parte la 285/97 in cui la mediazione viene solo citata rispetto ai finanziamenti senza entrare nel merito dei contenuti, è la legge 154/2001 intitolata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Quindi una volta tanto che la legge parla di mediazione familiare lo fa a



sproposito perché siamo nel campo della mediazione penale. Il giudice però è invogliato ad intendere la mediazione come strumento di cura delle relazioni familiari laddove sono successi fatti gravi perché sono quelli che destano la sua preoccupazione. Di fatto attivando uno strumento non idoneo.

Le famiglie che vivono in una situazione di abuso, in cui sono successi fatti gravi, per la paura dei coinvolgimenti penali o per la paura dell'altro violento tendono ad accettare la mediazione familiare. In tal modo si avviano percorsi molto rischiosi perché la mediazione familiare, non essendo uno strumento attivo di controllo sociale, espone le persone a rischi altissimi di ripetizione di comportamenti violenti, abusanti, fuori da un contesto di tutela.

Questi casi necessitano delle misure opportune e non certo di un contesto che ha tutti altri obiettivi e che soprattutto è privo della funzione di segnalazione, di relazione e di prescrizione. I magistrati tendono a privilegiare questo tipo di invio e su questo bisogna parlare ed anche opporre secchi rifiuti. I servizi territoriali devono sforzarsi di uscire dall'ottica di sudditanza nei confronti della magistratura.

I mediatori non possono prestarsi a contaminazioni con altri tipi di professione perché quando l'oggetto è la violenza, l'abuso risulta assolutamente impossibile mantenere la funzione neutrale, la segretezza e quella serie di norme deontologiche che regolano la funzione di mediatore.

La rete di invio dei colleghi dell'ambito socio-sanitario

Un altro ambito della rete è rappresentato dall'area dei colleghi del mondo socio-sanitario che sono una fascia importante di inviati. Da questo punto di vista occorre distinguere tra due tipologie di potenziali inviati:

- i colleghi che si occupano da tempo di un caso all'interno dell'attività di un servizio socio sanitario, in cui il compito può essere stato di tipo terapeutico ma soprattutto di tipo assistenziale con funzione di tutela e di controllo;
- i colleghi con funzioni più strettamente terapeutiche.

Quello che occorre chiarire rispetto alle loro aspettative, e dunque a quello che trasmettono alle persone che possono pensare di inviarcì, è spesso legato a un'idea protettiva della mediazione. Ovvero il terapeuta ritiene che l'ulteriore benessere del proprio paziente sia legato ad un miglioramento della vicenda separativa. In maniera più o meno esplicita viene trasmessa l'idea che il comportamento dell'altro sia negativo per il proprio paziente. Si tratta di un invio centrato su uno dei membri della ex coppia che deve tirare dentro l'altro, convincerlo, cosa già di per sé non semplicissima e piena di rischi, ma soprattutto con la percezione che l'altro sia un po' il colpevole della

situazione da portare all'attenzione di una sorta di "tribunale psico-sociale", dove verranno sottolineati i suoi torti. È frequente che chi si occupa di una delle due persone in gioco in una separazione o dei figli possa fare degli invii con delle aspettative curative e/o colpevolizzanti. Il concetto di individuazione dei torti è implicito nell'idea di correzione dei comportamenti, perché se faccio capire che il comportamento di qualcuno è da cambiare, ovviamente è come se dicessi che non solo è da cambiare ma in più produce danni. Non che questo pensiero non sia legittimo, quante volte viene da pensare che il tizio agisca in un modo che danneggia i suoi figli! Il problema è che un invio che contiene questo tipo di atteggiamento trasmesso attraverso il membro della coppia che si ritiene il giusto o il danneggiato, è un invio ad altissima carica fuorviante rispetto alla mediazione. Soprattutto è un invio che ha enormi probabilità di non essere recepito o di essere accolto sul piano della sfida "Ti devo dimostrare che non è vero!" producendo dei contesti ad altissimo livello di difficoltà rispetto alla prosecuzione della mediazione.

Se non c'è una valida motivazione personale alla mediazione e se la motivazione personale è quella di dimostrare che è l'altro che sbaglia tutto e non si mette minimamente in discussione la propria posizione, è molto probabile che non si riesca ad andare avanti oltre le prime fasi.

Questi sono atteggiamenti che le persone nei primi colloqui possono tenere abbastanza sotto controllo, ma poi, nel momento in cui si comincia a capire che il problema è trovare degli accordi vengono immediatamente posti come condizioni di blocco.

Nella attenzione da prestare ai nostri inviati è importante calibrare il messaggio sul fatto che la mediazione è poco protettiva: la persona che è riuscita a convincere l'altro, dopo molta fatica, quasi scongiurandolo, una volta che si presenta dal mediatore si sentirà trattare in modo assolutamente equidistante, con la massima considerazione dell'una e dell'altra posizione e avvertirà pochissimo di essere privilegiata in qualche modo perché si è fatta carico del portare l'altro in mediazione. L'esperienza è abbastanza deludente rispetto a questo tipo di impatto, ma è deludente perché l'aspettativa era problematica.

1. Riportiamo la sintesi, curata da Laura Gaiotti, della prima parte dell'intervento che Francesco Canevelli ha tenuto a Torino, il 19 maggio 2003, nell'ambito delle iniziative di formazione promosse dal Coordinamento dei Servizi di Mediazione Familiare. La seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero.

2. Presidente della Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.)

ALCUNE DOMANDE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Giovanni Mierolo¹

Il Servizio "Genitori Ancora" quando è stato aperto, cinque anni fa, voleva costituire un riferimento in uno scenario in cui apparivano sempre più evidenti le trasformazioni dei modi di fare famiglia. In particolare, avevamo in mente la maggiore instabilità dei legami, che ha prodotto un aumento consistente delle separazioni e dei divorzi.

In Piemonte ormai, le statistiche dicono che poco meno della metà dei matrimoni sono destinati a concludersi con una separazione. Dunque, anche a causa di questo, ma al di là di questo, le famiglie stanno modificando radicalmente la loro organizzazione consueta.

Siamo passati infatti dalla cosiddetta famiglia patriarcale, che funzionava con schemi sostanzialmente rigidi e comunque legati ad una certa tradizione, alle cosiddette famiglie ricostituite o allargate, che invece sono molto più ingarbugliate, non solo perché accolgono persone che provengono da legami e da matrimoni diversi, ma anche perché non possono far riferimento ad un modo di funzionare che si sia sedimentato nella cultura e nelle tradizioni.

In considerazione di ciò i Servizi di mediazione sono chiamati a svolgere un ruolo ormai imprescindibile nel promuovere occasioni che consentano ai genitori di ripensare e dar senso, collettivamente, ai nuovi modi di fare famiglia.

Con quali modalità e in quali spazi sarà possibile, per i genitori di oggi, reperire le coordinate della loro funzione?

Una trasformazione altrettanto radicale riguarda il cambiamento che, all'interno delle famiglie, sta interessando i ruoli materni e paterni, cosa che evidentemente modifica anche la posizione dei figli.

Valgono a spiegare questo cambiamento le parole di un genitore: "ai nostri tempi se rubavamo la marmellata erano guai. La marmellata si metteva sotto chiave e noi finivamo in castigo per una settimana. Oggi, altro che rubare la marmellata. Ci inginocchiamo davanti a i nostri figli e chiediamo loro, per favore, di mangiare la marmellata".

Un'immagine leggera ma efficace che descrive le difficoltà dei genitori, ma anche una sorta di capovolgimento della posizione di chi domanda: "siamo noi a chiedere" dice quel padre.

Questo testimonia anche uno sbilanciamento del "sociale" sul versante dell'offerta, che invade le nostre buche delle lettere con proposte di acquisti e di servizi.

Che ruolo occupa in questo scenario la mediazione familiare? Gli operatori, e perché no gli avvocati neo-adepti, pensano di avere qualcosa da offrire?

In Europa e recentemente anche in Italia sono nati molti Servizi di mediazione familiare, rivolti a genitori che si trovano in fasi diverse della vicenda separativa. La motivazione viene spesso sinteticamente così enunciata: prevenire i danni derivanti ai minori da una cattiva separazione. Una motivazione che segnala la preoccupazione dei Servizi Sociali e dei Tribunali in merito al benessere dei minori, ma che dà anche il via ad un ingresso massiccio dei Servizi stessi e delle istituzioni nelle vite familiari.

D'altra parte, se il matrimonio può svolgersi entro confini che sono sostanzialmente privati, le separazioni passano attraverso la Giustizia e i Tribunali.

Divengono un fatto prevalentemente pubblico specie se vi sono interessati dei minori.

Più di un autore (Agamben, Arendt, Lacan...) ha sostenuto l'idea che i luoghi che hanno inaugurato l'avvento della modernità sono stati i campi di concentrazione. Sono stati cioè i primi ambiti in cui il pubblico e il privato si sono confusi. Dove i caratteri privatissimi del sangue e delle origini sono diventati fatto politico e pubblico. La stessa teorizzazione di Foucault sul bio-potere prende in considerazione l'interesse, che ad un certo punto si è manifestato da parte dei sistemi di potere, per la vita intima, che è stata sempre di più esplorata, indagata, controllata in tutte le sue manifestazioni, compresi il sesso e la nuzialità.

Non è un caso, dunque, che quando la fine di un amore arriva in tribunale la vicenda rischia di assomigliare tristemente al Processo di Kafka, in cui l'aula del tribunale confina con la camera da letto.

Forse c'è una sorta di pudore che induce i giudici a consigliare a due persone di cercare la soluzione per altre strade. Solo che, per questa via, si può arrivare da un mediatore familiare che dobbiamo chiederci in che modo possa tenere in conto l'idea storicamente radicata del rispetto di quel che capita "tra moglie e marito".

Quali sono allora i problemi che si pongono in un Servizio come questo che risponde ad un domanda che è anche una domanda sociale?

Inoltre, se ci chiediamo in che modo il disagio possa essere accolto dai nuovi Servizi, non possiamo non chiederci, e la cosa non è per nulla paradossale, in che modo il disagio rischi di essere alimentato dai Servizi stessi. Poiché è proprio il proliferare di forme diverse di assistenzialismo che produce quella che viene definita la nuova cronicità, una sorta di impoverimento delle risorse soggettive delle persone, vicariate da specialisti per ogni problema. Ora, sono da poco entrati sulla scena gli specialisti della separazione. Che parte pensano di fare?

Una ulteriore complicazione che ne deriva è data dal fatto che molto spesso un problema può interessare più specialisti. Nel nostro caso possono essere chiamati in causa, oltre al giudice, i Servizi sociali, la N.P.I., gli avvocati, gli psicoterapeuti. Perciò una persona potrebbe iniziare una sorta di via crucis alla ricerca di soluzioni di pezzi di problema, che diventa sociale, giuridico, psicologico ecc..

Un'amica mi raccontava di essere stata in vacanza, già alcuni anni fa, negli Stati Uniti e di aver avuto bisogno delle cure di un dentista. Aveva dolore ad un molare. Dopo le cure e l'otturazione del dente chiede al medico se può guardarle anche il dente del giudizio, che duole anche un po'. Il medico un po' contrariato le spiega che per i denti del giudizio bisogna andare da un altro specialista.

Dunque, oltre alla nuova cronicità, il proliferare degli esperti sta producendo un nuovo fenomeno: la multiproblematicità. Quando un caso è di competenza di specialisti diversi si dice che è un caso multiproblematico. È in questa logica che si situa la figura del mediatore? Che posto occupa nella serie?

1. Responsabile del Servizio Genitori Ancora



LA MEDIAZIONE FAMILIARE: UN MODO DI INTENDERSI

Laura Gaiotti¹, Monica Lingua²

La mediazione familiare è un'opportunità che riguarda tutti quei genitori che, in qualsiasi fase della vicenda separativa, intendano affrontare le trasformazioni della loro famiglia prendendosi uno spazio e del tempo per salvaguardare la necessità di continuare a parlarsi. Si tratta di andare alla ricerca di un dialogo che fonda la sua ragione d'essere sulla consapevolezza che i figli hanno bisogno di mantenere la continuità del rapporto con entrambi i genitori e di non essere esposti a tensioni continue. Genitori, dunque, che trovano nella crescita equilibrata dei loro bambini un obiettivo degno di essere perseguito insieme³. Oltre ad essere un intervento professionale con tempi, modalità e regole definiti, anche se non ancora formalizzato sotto il profilo giuridico, la mediazione familiare, come altre forme di mediazione, si nutre di un atteggiamento culturale che restituisce capacità e competenza alle persone. Persone che, anche nei momenti più critici, si ritiene siano, e per questo debbano rimanere, competenti e responsabili delle proprie vicende relazionali.

La mediazione fa dunque perno sulle risorse che ciascuno può mettere in campo. Inoltre si basa sulla convinzione che il benessere dei genitori, pur da separati, continui a dipendere dalla qualità della relazione con l'altro (interdipendenza)⁴.

Nella separazione, a dispetto di quello che, a seconda dei punti di vista, si spera o si teme, il legame continua. Permangono aspetti del legame che restano attivi ed è inevitabile che i figli trasportino da una casa all'altra gli stati d'animo dei rispettivi genitori.

Decidere di intraprendere questo percorso implica:

- essere disposti ad affrontare attivamente le questioni relative al cambiamento in corso;
- entrare nella logica dell'interdipendenza;
- sperimentare una modalità di gestione dei conflitti basata sulla responsabilizzazione e sulla cooperazione;
- non aspettarsi soluzioni dispensate dall'esperto.

Per questo un tentativo di mediazione:

- si basa sulla libera scelta e sulla disponibilità personale: si può aderire o sospendere il percorso in qualsiasi momento;
- si fonda sulla assoluta riservatezza di quanto avviene negli incontri. Il mediatore non può testimoniare, i contenuti e lo svolgimento della mediazione sono protetti dal segreto professionale.

Nessun contatto, né scritto né orale, intercorre tra il mediatore e il giudice o l'avvocato. L'esito della mediazione è riferito al giudice dai genitori stessi, di solito assistiti dai loro legali;

- richiede di prendersi del tempo durante il quale i genitori, incontrandosi mediamente ogni quindici giorni nell'arco di sei-otto mesi, discutono e cercano insieme delle soluzioni;
- si rivolge esclusivamente ai genitori offrendo loro un luogo dove incontrarsi e iniziare a **sospendere le ostilità e a sperimentare degli accordi**.


SOSPENDERE LE OSTILITÀ

Decidere di intraprendere una mediazione comporta condividere e aderire ad alcuni criteri che sono anche dei presupposti indispensabili per il procedere del lavoro. Sospendere le ostilità è una condizione, un modo concreto di agire che riguarda:

- **La gestione della procedura legale.** Risulta incompatibile con il lavoro di mediazione la possibile concomitanza con udienze, denunce, o altre iniziative legali e peritali che, comunque, innalzano il livello di tensione, irrigidiscono i punti di vista, portano ciascuno a dimostrare la ragione per sé e il torto per l'altro.

Costituiscono, dunque, interferenze inconciliabili perché accrescono la logica della contrapposizione.

È necessario che i genitori informino i rispettivi legali dell'intenzione di intraprendere la mediazione e si consultino con loro per valutare la possibilità della sospensione di qualsiasi iniziativa. Oppure può capitare che sia l'avvocato stesso o il giudice, su iniziativa propria o su sollecitazione delle parti, a suggerire o accogliere l'ipotesi di un tentativo di mediazione. Tecnicamente occorre fare in modo che il tempo che intercorre tra l'avvio della mediazione e la data della successiva udienza in Tribunale, sia sufficiente (almeno sei-otto mesi) per permettere di portare a termine il tentativo di mediazione⁵. I singoli genitori, dunque, devono considerare attentamente se e quanto, nella loro situazione, sarebbe potenzialmente proficuo o controproducente l'allentamento dell'iter giudiziario che la mediazione richiede.



- **L'utilizzo di interlocutori esterni.** Il lavoro di mediazione rimette al centro i genitori in quanto protagonisti di un dialogo che è consigliabile avvenga nella massima discrezione e riservatezza per non essere influenzato da indicazioni e consigli esterni. È preferibile che gli argomenti trattati in mediazione non vengano ridiscussi e commentati altrove all'insaputa dell'altro. Questo atteggiamento può provocare, più o meno consapevolmente, la prosecuzione o l'aggravamento del conflitto. Si chiede, dunque, di prendere decisioni in proprio, in un confronto solo tra genitori. Ben diversa, e solitamente molto produttiva, risulta una aperta e condivisa decisione di confrontarsi con i rispettivi legali o con altri professionisti su specifiche questioni tecniche. La mediazione va intesa come un processo di lavoro integrato che, su sollecitazione degli interessati, si avvale dell'attivazione di specifiche competenze.
- **Il reciproco impegno:**
 - **di adottare un comportamento e un atteggiamento costruttivo**, dentro e fuori dalla stanza della mediazione, che presuppone un'attitudine di ascolto del punto di vista dell'altro e la capacità di astenersi dalle provocazioni, dai giudizi negativi e dal criticarsi o sminuirsi davanti ai figli;
 - **di evitare azioni e decisioni non concordate.** Gli incontri vanno utilizzati proprio per discutere, proporre o informare l'altro di qualsiasi cambiamento che riguarda la vita dei figli affinché decisioni e scelte siano, nel presente e nel futuro, il più possibile condivise.

SPERIMENTARE DEGLI ACCORDI: PICCOLI PASSI NELLA QUOTIDIANITÀ

Il mediatore si impegna ad accompagnare i genitori verso un loro accordo, rispettando i punti di vista di entrambi. Non rappresenta una delle parti, ma, piuttosto, assume una posizione di equidistanza pur prendendo parte alla negoziazione. Per questo non si muove all'interno della logica della ragione e del torto, prioritaria se si persegue l'idea della giustizia, ma fuorviante e opposta all'idea della mediazione. È importante che i genitori non sopravvalutino il tentativo di mediazione e tengano sempre presente che non esisterà mai un accordo perfetto e che ogni soluzione, anche la migliore, sarà sempre costellata dall'imprevedibilità e dagli effetti indesiderati che accompagnano le decisioni nelle vicende umane. Non esistono regole generali, quello che può funzionare in una situazione può rivelarsi controindicato in un'altra. Occorre quindi discutere, venirsi incontro, ascoltare il punto di vista dell'altro, creare un clima di cooperazione, essere in grado di rivedere i propri piani tanto più che le esigenze dei bambini cambiano e vanno costantemente assecondate. Nella mediazione questo viene fatto mettendo al centro la quotidianità dei bambini e ragionando sulle piccole cose della vita di tutti i giorni.

I figli, proprio su questioni della vita di tutti i giorni, hanno bisogno di continuare a sentire la guida dei genitori; genitori che, seppure in una fase dolorosa di crisi e di confusione, riescano a rimanere per loro un rassicurante punto di riferimento.

I LIMITI DELLA MEDIAZIONE

Circa un terzo delle mediazioni avviate si interrompono: alcune non procedono per assenza di presupposti o di motivazione, altre perché sono intraprese in una fase troppo avanzata del conflitto. L'esperienza di questi anni ci ha confermato che l'aiuto offerto dalla mediazione risulta più efficace se utilizzato prima dell'avvio delle procedure legali. Occorre però non cadere in facili entusiasmi e nella pretesa che sia una risorsa sempre e comunque praticabile. Molti aspetti del nostro lavoro presentano delle criticità che vanno riviste e costantemente adattate per migliorare e affinare questo strumento.

Da questo punto di vista il contributo del dott. Canevelli offre importanti e puntuali spunti di riflessione e di ripensamento teorico della pratica della mediazione.

Per certo la mediazione può porsi solo come una opportunità che dovrebbe essere offerta, mai imposta, ai genitori alle prese con la complessità della separazione. Inoltre, poiché la mediazione costruisce un'alleanza di lavoro basata sul valore della parola e sull'attendibilità degli interlocutori, nel caso di adulti con un'alcoltossicodipendenza attiva, o con disturbi psichici questo prerequisito è disatteso in partenza ed è più opportuno che sia il Tribunale a prendere delle decisioni. Anche le situazioni di violenza o di sospetto abuso, che impongono una tutela della parte più debole, impediscono la libertà negoziale che è il fondamento della mediazione. Gli operatori del diritto agli albori della mediazione hanno giustamente espresso fondati timori sul fatto che la mediazione non tutelasse la parte più debole. In effetti le situazioni di vittima e aggressore sono per noi un caso in cui non si deve praticare la mediazione.

Ci sono poi situazioni in cui la disparità all'interno della coppia, in termini emotivi, culturali e/o economici, non consente un percorso basato sull'autonomia e sulla discrezionalità individuale. Nella separazione può presentarsi un fardello di sofferenza che rende impraticabile o prematuro un intervento come questo circoscritto alla ricerca di soluzioni concrete per la gestione dei bambini.

ALCUNE RIFLESSIONI PER UN CONFRONTO CON GLI OPERATORI DEL DIRITTO

Autonomia e collaborazione possibile tra avvocati e mediatori

Il rapporto tra avvocati e mediatori muove i primi passi fra luoghi comuni all'insegna del sospetto e dell'ostilità: come se per gli avvocati i mediatori usurpassero il loro lavoro e per i mediatori gli avvocati alimentassero la conflittualità. Questi pregiudizi sono stati favoriti dall'idea distorta che la mediazione familiare potesse porsi come iter sostitutivo e antagonistico a quello legale, supposizione che finiva per liquidare semplicisticamente la figura degli avvocati come coloro che fomentano le liti.

In realtà, non è raro, che i mediatori riscontrino come sussista in alcune persone un bisogno incalzante di confliggere che stenta a placarsi e che può solo intraprendere la strada del ricorso alla giustizia, tanto è vero che capita di sapere che un legale è stato sostituito dal collega più agguerrito.

Peraltro sono abbondantemente condivise le preoccupazioni sollevate dagli operatori del diritto in merito alla tutela giuridica, alla salvaguardia della parte più debole, alla condizione economica delle parti in relazione al pregresso tenore di vita. Constatiamo come, in taluni casi, il processo, le sue regole, le sue garanzie siano l'unico strumento per ottenere tutela e giustizia. L'esperienza di questi anni ha dunque confermato la delicatezza della materia della separazione e quanto sarebbe superficiale e rischioso pensare di poter fare a meno della funzione di garanzia rappresentata dalla giurisdizione.

La maggior parte delle persone che si rivolgono a noi hanno già o preferiscono appoggiarsi a un avvocato per interpretare la legge, per esaminare i termini degli accordi, per stendere il ricorso da presentare al giudice. Solitamente quando un uomo o una donna intravedono l'eventualità di una separazione, subita o voluta, nella maggioranza dei casi, vanno a consultarsi con un avvocato⁶. Il legale, infatti, risponde a bisogni che la mediazione non può soddisfare.



Questa prima consultazione è, talvolta, determinante. Il conflitto, dal chiuso della vita familiare, si apre all'esterno, la parte giocata dall'avvocato è significativa. Capita di imbattersi in coppie la cui rottura sembra catapultata nell'ambito giudiziario senza che ci sia stata una maturazione della decisione e si coglie il persistere di un investimento emotivo nella coppia, anche se compromesso da un clima di accuse reciproche. Viene da chiedersi se tale scelta non sia stata prematura, se non sarebbero occorsi tempi diversi, se non si sarebbe potuto affrontare la crisi in altro modo.

Apprezziamo molto quegli avvocati che, ci accorgiamo, hanno illustrato, a chi si rivolge loro, l'iter della separazione legale e soprattutto di quella giudiziale: i tempi, le fasi, i passaggi, i rischi, e le opportunità rimettendo in mano al cliente la decisione.

Molte persone non hanno chiarezza di quello a cui vanno incontro. Ci sono avvocati che non solo non approfondiscono se e quanto effettivamente la decisione sia già stata presa, non consigliano, come invece fanno altri, una pausa di riflessione oppure la consultazione individuale o di coppia di un consulente familiare.

Tuttavia ci sono avvocati che sanno affrontare una materia così delicata con attenzione e disponibilità e che, pur non venendo meno al compito di difesa del proprio cliente, sanno declinare tale impegno con l'interesse dei bambini, interesse che non è sempre sovrappo-

ponibile agli irrazionali e distruttivi desideri di rivincita di certi adulti. Incontriamo genitori che hanno sopravvalutato la figura del loro difensore, lo hanno delegato a protezione dei pericoli che potrebbero sopraggiungere "dalla controparte" o dalla decisione del giudice. Ce ne accorgiamo quando, concretamente, per avviare una mediazione, verificiamo con loro la possibilità di allentare l'iter giudiziario e di sospendere le ostilità.

Certi genitori sono oggettivamente in difficoltà nel riappropriarsi della loro vicenda e nel confrontarsi con linguaggi, procedure e contesti che suscitano soggezione.

Oggi possiamo dire che il rapporto tra avvocati e mediatori è improntato sulla collaborazione e lo scambio molto più di quanto si immaginava anni fa. L'avvocato, ha da noi sempre più il ruolo di inviante e alla fine, attraverso i genitori stessi, di ricevente del percorso di mediazione. Nell'esperienza di questi anni abbiamo visto crescere l'interesse degli avvocati verso la mediazione e le possibilità di collaborazione e di valorizzazione reciproca delle differenti funzioni. La mediazione è un intervento che ottiene migliori risultati quando è il frutto di un'integrazione tra le competenze del mediatore e quelle dei legali delle parti.

Autonomia e collaborazione possibile tra magistrati e mediatori

In questi anni ci sembra che i giudici abbiano guardato alla pratica della mediazione con atteggiamenti diversi in cui è prevalsa, di volta in volta, la curiosità, il pragmatismo, l'indifferenza o lo scetticismo.


Questo non stupisce in quanto giustizia e mediazione hanno differenti ragioni d'essere.

L'una sottende a precise funzioni e procedure e basa la sua essenza sul provvedimento che dirime e trancia le controversie secondo le regole del diritto, l'altra, pur rispettando la Legge, tenta di ripristinare un canale comunicativo tra le parti in conflitto senza tranciare nulla. Inoltre, mentre la giustizia è una emanazione dall'alto, la mediazione è un fenomeno dal basso che affonda le radici nella società civile.

Essa si alimenta del bisogno di comunicazione, di confronto e di partecipazione degli individui.

Ci sembra che prevalga nei magistrati la posizione secondo la quale la mediazione possa rappresentare un utile percorso a condizione che venga esercitata sotto il controllo della giustizia.

Per questa via, talvolta, capita che venga "indicato" su provvedimento di rivolgersi a un mediatore, mediatore che,



in tal modo, rischia di diventare ausiliario della giustizia e a cui, in un futuro, si potrebbe, stante questa logica, richiedere resoconti regolari e precisi. La logica giuridica rischia, dunque, di snaturare i mediatori trasformandoli in "conciliatori". Ci sembra che si debba prestare particolare attenzione a questo slittamento di contesto.

Confondere conciliazione con mediazione, sottovalutando il diverso significato dei termini e la differente funzione svolta, può essere particolarmente svantaggioso sia per la mediazione sia per la giustizia. Infatti la conciliazione, a differenza della mediazione, può essere imposta da un'autorità pubblica e non ha carattere facoltativo, ad esempio nella procedura di separazione tale tentativo deve essere attuato di routine. Al contrario, nella mediazione, genitori e mediatore, dopo una attenta conoscenza e valutazione reciproca della situazione e delle aspettative, non sono obbligati a darvi seguito.

Allo stato attuale, la volontarietà è garante dell'esito del percorso.

La mediazione si basa interamente sulla autonomia dei partecipanti.

Qualsiasi imposizione di partenza ne falsa la natura e il risultato.

Riteniamo che giustizia e mediazione debbano necessariamente

avere precise linee di demarcazione pur nella ricerca di complementarietà. Altrimenti il duplice rischio risiede nel fatto che la pratica della mediazione assumerebbe una posizione sussidiaria e subordinata alla giustizia e che la giustizia, attraverso la delega al mediatore, perderebbe credibilità.

Come per gli avvocati, anche il rapporto con i magistrati è improntato sulla più rigorosa autonomia: quotidianamente si ha modo di constatare che un invio coerente con gli scopi e i limiti della mediazione favorisce il raggiungimento di risultati soddisfacenti. Capita, tuttavia, che "l'invio" del giudice possa avere delle complicazioni in più rispetto a quello del legale di fiducia. Infatti, per i genitori, lo spazio della mediazione rischia di essere vissuto come emanazione del "potere giudiziario", anche quando si tratta di un suggerimento fatto a voce⁷.

Il passaggio al mediatore, percepito in tal senso, vanifica, sin dalle prime battute, l'idea di un percorso che renda protagonisti i genitori ovvero può talvolta risultare strumentale alla logica del conflitto. "Si viene in mediazione" per prendere tempo o con l'obiettivo di far fallire il percorso e rimettere la decisione nelle mani del giudice.

Per approfondire queste delicate questioni sentiamo la necessità di mantenere vivi periodici momenti di integrazione e confronto con gli operatori del diritto per approfondire insieme e, ad esempio, calibrare, nella maniera più opportuna, i tempi e i modi degli invii al fine di alimentare aspettative coerenti e adeguate alla riuscita del percorso stesso.

1. Mediatrice familiare presso il Servizio pubblico per genitori separati "Genitori Ancora" della Provincia di Torino

2. Mediatrice familiare presso il Servizio pubblico di sostegno alla genitorialità "P.E.G.A.S.O" del Con.I.S.A. "Valle di Susa"

3. CESA-BIANCHI M., QUADRIO A., SCAPARRO F. "Maturare la separazione", in *Il bambino incompiuto*, N. 2, Milano, 1985, pag. 122

4. Vedasi CANEVELLI F., LUCARDI M. "La mediazione familiare dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro" Boringhieri, Torino, 2000 cap. 3 pag. 85

5. Vedasi "Forme, luoghi, contenuti della mediazione familiare" di G. BUSELLATO pagg. 3 - 37 in BERNARDINI I., a cura di, "Genitori ancora: La mediazione familiare nella separazione", Editori Riuniti, Roma, 1994

6. BERNARDINI I., "Finché vita non ci separi", Rizzoli, Milano, 1995 pag. 100

7. GAIOTTI L., MIEROLO G. "Genitori e figli tra affetti e conflitti. Un Servizio Pubblico della Provincia di Torino per genitori separati." pag. 109 in a cura di BOUCHARD M., MIEROLO G. "Prospettive di Mediazione" Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2000

AFFIDAMENTO CONGIUNTO - LA SITUAZIONE ATTUALE ED IL PROGETTO DI RIFORMA

Paolo Prat¹, M. Francesca Christillin²

L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO NELLA NORMATIVA ATTUALE

Le norme vigenti in tema di separazione non prevedono espressamente l'affidamento congiunto. Infatti la regola posta dall'art. 155 co. 1 c.c. è che *"Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"*. Stabilisce poi il 3° comma dello stesso articolo che *"Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni dettate dal giudice"*. Il principio è dunque quello dell'affidamento monogenitoriale; il genitore affidatario di regola ha l'esercizio esclusivo della potestà.

Il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli secondo quanto stabilito dal giudice, che regola anche le modalità di esercizio dei diritti dello stesso genitore nei rapporti con i figli (art. 155 co. 2° c.c.). *"Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi"* e *"Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse"* (art. 155 co. 3° c.c.). L'affidamento congiunto è invece previsto dalla normativa in tema di divorzio (art. 6 L. 898/1970, introdotto con L. 74/1987). Il 2° comma di tale articolo stabilisce: *"Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato"*. Dunque l'affidamento congiunto è previsto espressamente solo per il divorzio e solo dal 1987. Peraltro una parte della giurisprudenza, già prima del 1987, aveva ritenuto sia in sede di divorzio³ che in sede di separazione⁴ che potesse disporsi nell'interesse della prole l'affidamento congiunto.

L'orientamento di gran lunga prevalente è ora nel senso che la norma sull'affidamento congiunto nel divorzio è applicabile in via analogica alla separazione⁵. La dottrina è generalmente favorevole all'ammissibilità dell'affidamento congiunto anche in sede di separazione, sia per l'applicazione analogica della norma in tema di divorzio, sia per il richiamo all'inciso *"salva diversa disposizione del giudice"* di cui al ricordato 3° comma dell'art. 155 c.c., sia per la possibilità prevista dal 5° comma del medesimo articolo di affidamento ad entrambi i genitori dell'esercizio della potestà. È ancora da notare che la legge di divorzio non dice che cosa sia l'affidamento congiunto.

Si ritiene generalmente che l'affidamento congiunto significhi che entrambi i genitori hanno l'esercizio della potestà parentale sul figlio (mentre la regola, come si è visto in tema di separazione e come è ribadito dall'art. 6 co. 4 della legge sul divorzio, è che il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà).

L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO NELL'ESPERIENZA ATTUALE

Fatte queste schematiche premesse, occorre ricordare che l'affidamento congiunto nel nostro Paese ha avuto finora scarsa attuazione, come dimostrato dai dati dell'ISTAT. La regola generale rimane quella dell'affidamento alla madre, pochissimi sono gli affidamenti al padre, pochissimi anche gli affidamenti congiunti, praticamente sconosciuti gli affidamenti alternati. L'esperienza del Tribunale di Torino coincide con quella nazionale.

Gli affidamenti congiunti sono pochissimi sulla massa delle separazioni e dei divorzi e riguardano quasi esclusivamente separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta (i cosiddetti divorzi consensuali); anche nelle ipotesi di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta, peraltro, gli affidamenti congiunti sono assai rari e questo crediamo sia un dato significativo se si considera che in quei casi sono le parti stesse che "scegliono" le condizioni della separazione o del divorzio e che, nonostante tali condizioni siano frutto di un accordo, ben di rado si fa ricorso all'affidamento congiunto.

Nelle separazioni e nei divorzi contenziosi l'affidamento congiunto è un'ipotesi assolutamente residuale, anche se non inesistente.

L'orientamento del nostro Tribunale è nel senso che l'affidamento congiunto richiede normalmente l'accordo delle parti e che deve trattarsi di un accordo meditato e presumibilmente destinato a funzionare e durare.

Un rischio dell'affidamento congiunto è che esso sia il frutto non di un vero accordo, ma per così dire dell'imposizione di uno dei coniugi all'altro per consentire una separazione consensuale o un divorzio sull'accordo delle parti.

In taluni casi l'affidamento congiunto può essere disposto, nell'interesse del minore, anche se non vi è un accordo tra le parti in tal senso.

Si tratta, peraltro, di ipotesi marginali e molto particolari, nelle quali è dimostrato che entrambi i genitori, durante la convivenza, si sono fatti parimenti carico delle necessità morali e materiali del minore e sarebbero quindi egualmente in grado di essere affidatari della prole; in tali casi, ove non è in discussione la pari capacità genitoriale ed ove, generalmente, entrambi i coniugi avanzano la richiesta di affidamento esclusivo del figlio, il ricorso all'affidamento congiunto può dare risultati positivi, soprattutto se disposto fin dall'inizio della separazione, in quanto da un lato non consente ad uno dei due genitori di "prevalere" (anche solo sotto il profilo psicologico) sull'altro e dall'altro lato il timore, nel caso in cui tale tipo di affidamento non "funzionasse", che il figlio possa essere affidato in via esclusiva all'altro genitore può essere uno stimolo per indurre entrambi i coniugi a collaborare nell'interesse del minore.

Altri Tribunali hanno a volte disposto l'affidamento congiunto non richiesto dalle parti, ed anzi in situazioni di aperto contrasto tra esse. Emblematica di tale orientamento è una sentenza del Tribunale di Milano⁶, nella quale, pur ribadendosi che *"l'affidamento congiunto della prole presuppone il massimo spirito collaborativo tra i genitori e deve pertanto escludersi allorquando persistano contrasti tra i medesimi"*, si è però affermato che *"il giudice, in considerazione dell'esclusivo interesse della prole, può ben disporre l'affidamento congiunto anche in presenza di una situazione conflittuale tra i genitori stessi. In tale ipotesi la soluzione dell'affidamento congiunto, pur non rispecchiando una attuale disponibilità dei genitori a collaborare, va inteso come provvedimento che imponga agli stessi un simile dovere di collaborazione, al fine di realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico della prole"*.

Anche il Tribunale di Torino⁷ ha di recente pronunciato una sentenza di contenuto simile, disponendo l'affidamento congiunto dei figli minori pur in presenza di un'elevata conflittualità tra i genitori, sul presupposto che tale soluzione potesse e dovesse costituire il punto di partenza per i coniugi per iniziare a collaborare tra loro nell'interesse esclusivo dei figli.

La regolamentazione dell'affidamento congiunto può variare notevolmente a seconda delle situazioni e, in particolare, in ragione del grado di accordo tra le parti e dell'età del figlio.

Tanto maggiore è l'effettivo accordo esistente tra le parti (magari già sperimentato con una precedente separazione di fatto), tanto minore sarà la necessità di regolamentare le modalità di permanenza del minore presso l'uno o l'altro genitore, mentre laddove l'affidamento congiunto intervenga in una situazione in cui l'armonia tra i coniugi è solo parziale o comunque non consolidata, dovranno necessariamente essere previste, quanto meno inizialmente, delle regole, che dovranno valere, anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti, nel caso in cui i coniugi non trovino un diverso accordo nell'interesse del minore (si determineranno, quindi, la residenza abituale del minore presso uno dei genitori, i giorni di abituale permanenza con il genitore con il quale non risiedono, la suddivisione dei periodi di vacanza ecc.). Dette regole, ovviamente, potranno essere più o meno rigide anche in ragione dell'età del figlio, posto che, ad esempio, se il figlio è già adolescente o addirittura prossimo a raggiungere la maggiore età, alcune scelte potranno essere rimesse direttamente a lui.

LA PROPOSTA DI LEGGE SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO

Nel progetto di riforma non si parla più di affidamento **congiunto**, ma di affidamento **condiviso**.

La sostanza dell'affidamento sembra essere la stessa, posto che la formulazione della nuova norma recita: *"Con l'affidamento condiviso la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente dai genitori"* (art. 155 ter co. 1°).

Occorre però evidenziare, anche in ragione di quanto si dirà più avanti, l'ambiguità semantica dell'aggettivo "condiviso"; condividere, infatti, ha due significati, che possono essere assai diversi: 1) spartire, dividere con altri; 2) aderire, partecipare a idee e sentimenti altrui (Nuovo Zingarelli, undicesima edizione).

La proposta di legge pone come presupposto per l'affidamento condiviso che uno dei coniugi lo chieda; se il consenso dell'altro è prestato, il giudice deve provvedere in conformità, applicando l'art. 155 ter e cioè disponendolo. Se il consenso è negato, il giudice decide se disporre o meno l'affidamento condiviso con riferimento all'esclusivo interesse della prole e dando preferenza, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, alla più ampia e piena realizzazione della bigenitorialità.

Alla proposta di legge in questione, peraltro, crediamo si possano e si debbano muovere alcune critiche.

Innanzitutto, dalla formulazione della norma sembra doversi trarre la conseguenza che l'affidamento condiviso non possa essere disposto senza la richiesta (di almeno uno) dei coniugi; ciò comporta che nelle ipotesi delle quali si è detto sopra, sia pure marginali e residuali, il giudice non potrebbe disporre l'affidamento condiviso neppure se lo ritenesse quello che maggiormente risponde all'interesse del minore.

In secondo luogo dal dato letterale della norma (*"se il consenso è prestato, il giudice provvede in conformità"*) sembra doversi trarre la conclusione che, se entrambi i genitori richiedono l'affidamento condiviso, il tribunale sia obbligato a disporlo e ciò, quindi, anche quando tale soluzione non sia conforme all'interesse del minore (si pensi, ad esempio, al caso in cui il consenso di uno dei due coniugi non appaia sincero; ovvero al caso in cui uno dei due coniugi non sia idoneo ad essere affidatario).

In terzo luogo, la norma prevede che il consenso, una volta prestato, sia irrevocabile: ciò va contro la regola generale del diritto di famiglia, secondo cui in ogni tempo può essere chiesta la modifica delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, stante la mutabilità nel tempo delle situazioni (si pensi, ad esempio, al caso di un genitore che dà il consenso alla richiesta di affidamento condiviso e l'altro genitore viene poi arrestato per un grave reato, magari ai danni del figlio, oppure diventa tossicodipendente o malato di mente).

È presumibile, inoltre, che una simile disposizione induca a ridurre al minimo i casi in cui tale consenso venga prestato.

Altra disposizione discutibile è quella di cui all'art. 155 ter c.c., ove si prevede che

a ciascun genitore possano essere attribuite *"sfere di competenza distinte, tenuto conto delle rispettive attitudini"* e ciò da un lato in aperto contrasto con l'orientamento della Comunità europea - ove da anni si ribadisce il concetto della ripartizione tra uomo e donna degli stessi compiti di cura e gestione della famiglia e dei figli - e dall'altro lato facendoci ritornare ad un concetto antiquato della famiglia, con una precisa distinzione di ruoli tra l'uno e l'altro genitore.


Anche per quanto attiene alla restante regolamentazione dell'affidamento condiviso non si possono non esprimere alcune perplessità.

L'art. 155 ter co. 4° prevede un'ipotesi, disciplinata dal giudice, di presenza alternata dell'uno o dell'altro genitore nella casa ove abitano i figli; tale statuizione, oltre ad essere difficilmente attuabile (come può il giudice imporre ad un genitore dove deve abitare e quando e quanto deve recarsi e restare in detto luogo?) è da tempo contrastata dagli operatori del settore (in primo luogo gli psicologi) perché non adeguata alle effettive necessità di stabilità dei minori. Da ultimo, si osserva che l'art. 2 del progetto di riforma introduce gli artt. 709 bis e 709 ter c.p.c. che destano ancora maggiori interrogativi.

L'art. 709 bis prevede la mediazione "obbligatoria" senza tenere in alcun conto il fatto che chi da anni si occupa di mediazione ritiene unanimemente che tale "percorso" possa portare a dei risultati positivi soltanto ove scelto dalle parti e non anche ove imposto.

L'art. 709 ter c.p.c. prevede una serie di *"sanzioni"* per il genitore inadempiente, che appaiono ininfluenti se non addirittura contrastanti con il nostro sistema normativo:

La "ammonizione" del genitore è priva di conseguenze e pertanto appare del tutto inutile.



La previsione di un “risarcimento dei danni” è fatta in modo del tutto superficiale e concretamente inattuabile: come si può prevedere un risarcimento di danni senza stabilire quale ne sia il presupposto, quali siano i danni risarcibili e quali siano i criteri per determinare l’entità del risarcimento? Come si può prevedere una condanna al risarcimento del danno in assenza di una domanda? Come si può prevedere il risarcimento del danno in favore del minore, il quale non è parte in causa e non ha la capacità di agire?

La previsione di una “condanna al pagamento di una pena pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende”, infine, appare criticabile perché, anche qualora si potessero superare i profili di incostituzionalità di una simile previsione, sembrerebbe più opportuno che eventuali sanzioni di carattere economico fossero previste non già a favore dello Stato, ma al fine di recuperare in qualche modo le somme non pagate dal genitore inadempiente.

QUALCHE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA


Da molte parti si rappresenta l’esigenza – e non da oggi – che la separazione dei genitori o il loro divorzio non debba avere come conseguenza la sostanziale perdita, per il figlio, di uno dei genitori (per lo più il padre) e si sostiene che l’affidamento condiviso possa essere un buon rimedio contro un pericolo del genere.

Già oggi, peraltro, è possibile disporre l’affidamento congiunto; se i coniugi lo chiedessero, in quasi tutte le separazioni consensuali ed i divorzi a domanda congiunta il Tribunale non avrebbe difficoltà a recepirlo: perché viene chiesto così raramente?

Verosimilmente perché l’affidamento congiunto richiede condizioni (in primis un accordo tra le parti) che raramente sussistono e probabilmente anche perché vi è un ritardo culturale sia nel recepire tale ipotesi di affidamento sia, soprattutto, nel modificare effettivamente i ruoli “tradizionali” della famiglia (ove alla moglie era devoluto in via quasi esclusiva il compito di occuparsi della prole ed al marito quello di mantenere la famiglia ed ove il ruolo della moglie/madre è rimasto tale anche dopo che la donna ha trovato sempre più un’occupazione anche al di fuori della famiglia).

È ovvio che l’affidamento congiunto (o condiviso) dovrebbe essere l’obiettivo da raggiungere in tutte le separazioni e in tutti i divorzi e che è auspicabile che ciò si verifichi in misura sempre maggiore, poiché non vi è dubbio che l’interesse del minore sia quello di conservare appieno entrambe le figure genitoriali.

Ma è quanto mai difficile pensare che con qualche modifica legislativa si possa ovviare alle problematiche esistenti in materia: se la conflittualità tra i coniugi è particolarmente elevata, se i genitori (o uno di essi) non sono in grado di comprendere che l’interesse del minore deve prevalere sulle ripicche verso il coniuge, se uno dei genitori non vuole assumersi le responsabilità che derivano dal suo ruolo, non è certo modificando la qualificazione del regime di affidamento che tali problemi si possono risolvere.



1. Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Torino

2. Giudice della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino

3. Trib. Piacenza 4.2.1986, in *Diritto della Famiglia e delle Persone*, 1986, 183

4. Appello Milano 9.5.1986 in *Diritto della Famiglia e delle Persone*, 1986, 1019

5. Cassazione sez. I – 13.12.1995 n. 12775 in *Giustizia Civile Massimario*, 1995, fasc. 12 e Cass. 4.5.1991 n. 4936 in *Rivista giuridica Scuola* 1993, 579

6. Trib. Milano 9.1.1997, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* 1991, I, 592; vedasi anche: Tribunale per i Minorenni di Perugia 2.12.1997, in *Rassegna Giurisprudenza Umbra* 1998, 669 e Tribunale per i Minorenni di Perugia 16.1.1998 in *Famiglia e Diritto* 1998, 376

7. Tribunale Torino 19.10.2001, inedita

MEDIAZIONE FAMILIARE E AFFIDAMENTO CONGIUNTO: PROFILI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

Antonina Scolaro¹

Negli ultimi decenni si è assistito ad un vertiginoso aumento delle separazioni e dei divorzi, con conseguente incremento delle innumerevoli problematiche derivanti dalla necessità di una nuova definizione dei rapporti familiari.

I coniugi che si separano, infatti, pur abbandonando i rispettivi ruoli di marito e di moglie, continuano comunque ad interagire tra di loro e con i figli in quanto genitori (nei ruoli, cioè, di padre e di madre): di qui la necessità di individuare modalità di composizione dei conflitti coniugali in grado di assicurare “interazioni valide ed estese nel tempo”², fondate sul rispetto degli accordi raggiunti, soprattutto per quanto attiene le decisioni relative all’affidamento dei figli (queste ultime, infatti, innescano spesso tra i coniugi una spirale competitivo-ritorsiva di difficile soluzione).

In quest’ottica, l’intervento di mediazione familiare si struttura quale “metodologia specifica di aiuto alla coppia”³, finalizzata alla creazione di uno “spazio transizionale” dove i soggetti coinvolti possono circoscrivere le proprie angosce e recuperare una capacità attiva di risoluzione delle problematiche che li affliggono, attraverso forme comunicative che consentano lo sviluppo di reciproci atteggiamenti collaborativi; tale pratica offre così ai separandi la possibilità di restare padroni del loro conflitto, sia pure sotto la supervisione di una terza persona (il mediatore), cui spetta di fornire un contributo a carattere organizzativo e informativo.

La mediazione familiare si configura, pertanto, come un “percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione e al divorzio”⁴, il quale consente alle parti (con l’aiuto di un terzo neutrale) di elaborare in prima persona un programma di separazione che tenga conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e in particolar modo dei figli, il cui benessere richiede il mantenimento di rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori: si va infatti affermando l’idea di una *cogenitorialità*, perdurante nel tempo a prescindere dall’esito del conflitto di coppia⁵, sulla base della considerazione che la fine del rapporto coniugale non esaurisce il mandato genitoriale.

Tale approccio, cui aderiscono le varie associazioni private ed i Servizi pubblici che hanno iniziato a svolgere quest’attività⁶; è presente anche in numerose proposte di legge che inseriscono l’intervento mediativo all’interno di un più ampio quadro riformatore dei procedimenti di separazione e divorzio.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di salvaguardare, nella vita del figlio, la presenza di entrambi i genitori naturali, sulla scia di quanto affermato a livello europeo⁷: a tal fine si sostiene che la *bigenitorialità* non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall’affidamento e relegato alla mera funzione sostitutiva, bensì un *diritto soggettivo del minore*, da collocare nell’ambito dei diritti della personalità.

Lo strumento giuridico all’uopo previsto è l’affidamento congiunto, (ovvero *a entrambi i genitori*), il quale postula un elevato livello di collaborazione tra i coniugi, chiamati a decidere congiuntamente non solo sulle questioni di maggiore importanza per i figli (ad esempio, la scelta del medico o della scuola), come già avviene per l’affidamento esclusivo, ma anche su ogni aspetto della vita quotidiana che veda coinvolti i minori (ad esempio, l’acquisto di un oggetto, la scelta di un’attività sportiva), come avviene nella famiglia unita, pur con la rilevante differenza di una specifica partizione dei momenti di convivenza tra padre e madre.

Nell’intento del legislatore, la compenetrazione tra i due istituti (affidamento congiunto e mediazione familiare) assicura ai figli una crescita più serena ed equilibrata, potendo essi contare sulle risorse affettivo-relazionali di entrambi i genitori; la prassi giudiziaria, tuttavia, è ancora piuttosto scettica al riguardo, soprattutto in ragione delle premesse che sottendono la piena riuscita dell’affidamento congiunto; quest’ultimo, infatti, “*postula, nonostante la crisi della loro unione personale, un sostanziale accordo fra i genitori, per identità di vedute e strumenti di attuazione, riguardo ai compiti educativi ed all’assistenza in comune della prole*” (così Trib. Catania 8/6/1994): viene spontaneo domandarsi per quali motivi, allora, si separi una coppia così in sintonia!

La medesima censura a tale forma di affidamento proviene dagli avvocati operanti prevalentemente in ambito familiare-minorile: anch’essi, infatti, sottolineano la pratica irrealizzabilità di quanto astrattamente dichiarato in sede legislativa, atteso che le complesse dinamiche psicologiche sottese alla separazione coniugale (soprattutto nelle sue fasi iniziali) impediscono la previsione di un unitario indirizzo educativo; al di fuori dei casi (piuttosto



rari) di scarsa o assente conflittualità fra i separandi, l'imposizione autoritativa di un simile istituto finirebbe soltanto per creare ulteriori contrasti fra i coniugi! Sarebbe pertanto auspicabile applicare la formula della custodia associata solo dopo un'esauriente valutazione della situazione del minore o a seguito di un approfondito lavoro di mediazione.

Rispetto al lavoro di mediazione familiare sarebbe senz'altro preferibile che rimanesse collocato al di fuori del contesto giurisdizionale-contenzioso, al fine di garantire ai coniugi la necessaria estraneità rispetto alle dinamiche processuali (spesso esacerbanti il conflitto); analoghe considerazioni, poi, inducono a ritenere indispensabile l'adesione volontaria delle parti a tale forma d'intervento, atteso che una mediazione autoritativamente imposta dall'organo giudiziario sarebbe in palese contrasto con il precipuo obiettivo di una responsabilizzazione delle parti nella gestione del loro conflitto. Quanto sopra esposto non trova, tuttavia, riscontro nell'attuale sistema processuale in materia, ancora rigidamente ancorato all'ottica del vincente-perdente, in una visione di tipo conflittuale: si tratta, pertanto, di prospettive *de jure condendo*, la cui pratica realizzazione postula una profonda modifica dell'attuale sistema procedurale in materia (finora solo in fase progettuale)⁸.

1. Avvocato, componente il Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati della Famiglia e dei Minori (AIAF)
2. Come sottolineano Gulotta G., Santi G., *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè, Milano, 1988, p.55; non bisogna trascurare, infatti, le numerose richieste di modifica delle condizioni della separazione pendenti innanzi ai Tribunali (ex art. 710 c.p.c.), le quali dimostrano la scarsa efficacia dello strumento giurisdizionale ai fini di una piena e definitiva risoluzione del conflitto familiare.
3. La definizione è di Costanza Marzotto, "Esperienze e modelli organizzativi di mediazione familiare", in Ardone R., Mazzoni S., *La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio*, Giuffrè, Milano, 1994, p.143, la quale pone l'accento sulla situazione di impasse e sull'offerta di uno spazio non solo fisico, ma anche psicologico, in grado di gestire la parte emotiva del conflitto per riuscire ad affrontare la presente destrutturazione familiare.
4. Definizione coniata dalla Società Italiana di Mediazione Familiare (SIMeF), fondata nel 1995, alla quale aderiscono operatori con diversi riferimenti teorici, tra cui il Centro GeA del Comune di Milano, la sezione di Mediazione Familiare dell'Università La Sapienza di Roma e il Centro Studi e Ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica di Milano.
5. Tale orientamento è stato recepito dalla Convenzione Onu del 1989, la quale sancisce che gli Stati membri da un lato "devono rispettare il diritto del bambino/a separato da uno o da entrambi i genitori di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori" (art. 9), dall'altro "devono adoperarsi per assicurare il riconoscimento del principio secondo cui ambedue i genitori hanno comuni ed eguali responsabilità in ordine all'educazione e allo sviluppo del bambino/a" (art. 18).
6. Le prime significative esperienze, in Italia, sono state l'apertura per il Comune di Milano (nel 1987) del Centro GeA Genitori Ancora, e la costituzione a Roma (nel 1988) di una collaborazione fra il Centro studi di Psicologia giuridica dell'Università "La Sapienza" e l'Ufficio Tutela della Pretura; da allora, si è assistito ad un moltiplicarsi di iniziative, (si pensi al Centro pubblico genovese, al Centro di Mediazione familiare dell'ASL n.10 di Firenze, o al Servizio di mediazione familiare a cura del Centro per l'Età Evolutiva di Roma), con la conseguente necessità di un coordinamento, cui si è pervenuti nel 1995, con la costituzione di due distinte associazioni, la Simef (Società italiana di mediazione familiare) e l'Aims (Associazione internazionale mediatori sistemici).
Nel 1998, anche a Torino, su iniziativa dell'Assessore alla Solidarietà Sociale della Provincia di Torino, ha preso avvio il Servizio pubblico Genitori-Ancora i cui mediatori sono soci Simef.
7. Al riguardo, la Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Bambini sancisce (art. 24) il diritto di ogni bambino ad "intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse"; proprio a tal fine, la Risoluzione n.616/98 adottata dal Consiglio d'Europa raccomanda ai governi degli Stati membri di promuovere la diffusione della mediazione "quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari", in special modo quelle che coinvolgono i bambini.
8. In caso contrario, i margini di applicabilità dell'istituto risultano davvero ridotti, come dimostra una ricerca condotta su un campione di avvocati dell'AIAF (Associazione Italiana Avvocati della Famiglia e dei Minori) circa le modalità di applicazione dell'affidamento congiunto in Italia, secondo la quale:
 - il 52% dei casi di affidamento congiunto in fase di separazione non giungono a termine;
 - il 35% dei casi giungono dall'avvocato proponendo tale forma di affidamento;
 - nel 97% dei casi è il padre a formulare questo tipo di richiesta.



Vicedirettore: Lorenza Tarò
Comitato di direzione: Giovanni Ferrero, Enzo Carnazza
Redazione: Jolanda Gagliardi
Hanno collaborato: Laura Gaiotti, Paolo Guerci, Roberta Margiaria,
Giovanni Mierolo, Antonella Ramassotto, Laura Spadaro, Rosanna Tremante
Grafica: Marina Boccalon

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino
tel. 011.8612204 - fax 011.8142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Stampato presso: Ideal Comunicazione - Torino



MediaAgencyProvincia di Torino

